

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GATTO Eugenio, PASQUATO, GIANQUINTO, FERRONI**
e **OLIVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1964

Contributo a favore dell'Ateneo veneto di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ateneo veneto con sede in Venezia, nell'antica Scuola di San Fantin (pregevole costruzione del principio del secolo XVIII), è il più antico istituto culturale di Venezia.

Esso infatti è sorto nel 1812 a seguito della fusione della « Veneta Società di Medicina » (fondata nel 1789), della « Accademia Veneta di Belle Arti » (fondata nel 1802) e della « Accademia dei Filareti » (fondata nel 1804).

La fusione è stata determinata dal decreto 25 dicembre 1810, n. 301, di Napoleone I Re d'Italia, che disponeva la riforma e la unificazione delle Accademie e Società culturali cittadine in un solo ente denominato « Ateneo ».

L'erezione in ente morale è avvenuta, su proposta del ministro de Sanctis, con decreto 25 aprile 1878 (n. MDXXXLXVIII - serie 2^a, parte supplementare).

Successivi decreti del 2 ottobre 1922, numero 1507, 16 ottobre 1934, n. 2362 e 3 maggio 1949, n. 511, convalidarono le variazioni dello Statuto uniformandosi alle deliberazioni dei soci le quali ottennero sempre ratifica dai Governi dell'epoca.

È attualmente vigente il testo dello Statuto approvato con decreto 3 maggio 1949, n. 511.

Scopo dell'Istituto è quello di cooperare al progresso ed alla divulgazione delle Scienze, Lettere ed Arti in ogni loro manifestazione, ed inoltre nell'ambito di tale attività, promuovere lo studio di quanto abbia relazione con le particolari condizioni, i bisogni e gli interessi di Venezia e della Regione (articolo 1 dello Statuto).

In effetti l'Ateneo veneto ha sempre assolto il proprio compito con dignità e con onore improntati all'alta qualificazione dei propri soci e per virtuosa tradizione dei propri reggitori.

Da anni la vita di questo vecchio Istituto si dibatte in gravi difficoltà finanziarie rese sempre più difficili per gli oneri di manutenzione dell'antico edificio e dei suoi arredi, per l'aumento delle spese di gestione, seppure ridotte ai minimi termini, e per il notevole aumento del costo dell'antica Rivista, che raccoglie fra l'altro gli Atti e le Memorie della vita accademica.

I mezzi di vita dell'Ateneo veneto vengono tratti dalle quote sociali, le quali non pos-

sono essere elevate, perchè la qualità di socio è acquistata per titolo di particolare benemeranza; qualche sussidio non fisso da parte di privati e di enti cittadini risultano assolutamente inadeguati allo svolgimento di una dignitosa attività del vecchio e glorioso Istituto.

L'Ateneo veneto non ha mai usufruito di una dotazione ordinaria annua, com'è invece attribuita per legge a molte Accademie ed Istituti culturali ad alcuni dei quali non è certamente seconda l'attività che svolge lo Ateneo veneto, che, per precisa norma statutaria, pubblica una importante Rivista e svolge un annuale Corso di Storia Veneta istituendo premi oltre a promuovere e favorire ogni iniziativa atta ad aiutare il progresso scientifico, la diffusione e l'eleva-

zione della pubblica cultura. Inoltre l'Ateneo veneto conserva una importante Biblioteca in corso di riordino e in via di arricchimento, avendo istituito presso di sé un Gabinetto di lettura.

Sembra pertanto giusto che anche l'Ateneo veneto debba usufruire di un contributo fisso annuo dello Stato che possa consentirgli lo svolgimento del proprio compito su un piano di eguaglianza cogli altri Enti culturali che già beneficiano di tale aiuto.

Colla proposta che si sottopone al voto del Senato si suggerisce di assegnare allo Ateneo veneto una dotazione ordinaria annua di lire 10.000.000 (diecimilioni) da erogare nei consueti modi dal Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1965 viene assegnata dal Ministero della pubblica istruzione una dotazione ordinaria di lire 10 milioni a favore dell'Ateneo veneto con sede in Venezia.

Art. 2.

Alla spesa derivante dalla dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 iscritti nel capitolo corrispondente al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64.